

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 21 MAGGIO 2012

“DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge persegue obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi a favore dei soggetti che esercitano l'attività agricola.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di agricoltura, stabilisce i procedimenti di competenza dell'amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanza anche per il tramite dei Centri di assistenza agricola (CAA), autorizzati ai sensi del comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) .

Art. 2

(Adempimenti dei CAA e tempi del procedimento)

1. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di agricoltura, definisce gli adempimenti a cui i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attività istruttoria, consistente nel riscontro della completezza documentale di ciascun procedimento di cui all'articolo 1, compresi gli adempimenti relativi al rilascio, nei confronti dei soggetti esercenti l'attività agricola, della attestazione della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l'adozione del provvedimento finale nonché al rilascio della attestazione dell'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento.
2. Le amministrazioni competenti adottano, per ciascun procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, il provvedimento finale entro il termine stabilito che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei CAA. Decorso tale termine, che in ogni caso non può superare i centoventi giorni, l'istanza si considera accolta.
3. Gli adempimenti delle pratiche possono essere svolti, in sede di istruttoria locale, dai CAA e successivamente, per l'approvazione finale, da parte degli organismi addetti al controllo della Regione Campania. Questi ultimi adottano il provvedimento finale entro e non oltre i termini stabiliti per ciascun procedimento e comunque non oltre i termini previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 99/2004.

Art. 3

(Convenzione)

1. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di agricoltura, predispose uno schema di convenzione da stipulare con i CAA, per disciplinare gli aspetti organizzativi relativi alle attività individuate nei procedimenti.
2. La convenzione di cui al comma 1 non prevede oneri a carico della Regione Campania.

Art. 4

(Requisiti dei CAA e attività di verifica)

1. I CAA sono esclusivamente quelli che operano sul territorio della Regione Campania ed aventi sede in almeno tre province.
2. I CAA devono presentare alla Regione Campania una polizza assicurativa, aggiuntiva rispetto a quella indicata dall'articolo 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 marzo 2008, n. 31724 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), per la copertura della responsabilità civile per i danni diretti e indiretti provocati nell'esercizio dell'attività agli utenti o alle pubbliche amministrazioni con un massimale di rischio coperto pari ad euro 2.000.000,00.
3. Presso ogni sede CAA deve essere garantita la presenza di un congruo numero di addetti in possesso di adeguata formazione professionale ed esperienza, sulla base dei criteri che sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1.
4. I CAA garantiscono la certezza della data della protocollazione, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
5. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di agricoltura, individua l'ufficio preposto alla vigilanza sullo

svolgimento delle attività effettuate dal CAA e le procedure di controllo cui l'ufficio stesso deve attenersi.

6. La Giunta regionale assicura la pubblicazione, anche sul proprio sito web, dell'elenco aggiornato dei CAA operanti in Regione Campania e delle convenzioni stipulate.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 1.

Comma 2.

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99: “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38”.

Articolo 14: “Semplificazione degli adempimenti amministrativi.”.

“1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.

3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.

4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13, comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.

7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono

rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.

8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.

9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

«3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».

12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 27 marzo 1985 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e al D.M. 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.

13-quater. L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di

biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.

13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.”.

Note all'articolo 2.

Comma 3.

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 già citato nella nota all'articolo 1.

Articolo 14 già citato nella nota all'articolo 1.

Note all'articolo 4.

Comma 2.

Decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 marzo 2008, n. 31724: “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola.”.

Articolo 5: “Garanzia”.

“1. Al fine di garantire il riconoscimento dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività, sia agli organismi pagatori che agli utenti le società richiedenti devono stipulare con imprese di assicurazioni una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con massimale di rischio coperto pari a Euro 2.065.827,60. Gli organismi pagatori o la regione, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti e al volume degli aiuti connesso alle domande presentate, possono richiedere un aumento della garanzia prestata.

2. Il Caa e l'impresa di assicurazione di cui al comma precedente sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonché all'AGEA e agli OP interessati, di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa. In ogni caso il ridimensionamento non può comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a 2.065.827,60 euro.

3. L'AGEA definisce lo schema tipo della polizza di assicurazione di cui al precedente comma 1.”.